

L.R. n. 138 del 25.11.1998 come modificata e integrata dalla L.R. n. 55 del 18.12.2013

Interventi a sostegno dell'editoria

Art. 1

Finalità

1. Al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo e concorrere allo sviluppo dell'editoria, la Regione sostiene i seguenti interventi:

- a) realizzazione, da parte di case editrici, di progetti editoriali, espressione dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o afferenti a ricerca ed informazione;
- b) presentazione di produzioni editoriali abruzzesi o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;
- c) potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali del territorio regionale, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo."

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le case editrici che operano sul territorio regionale e che sono regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio."

Art. 3

Commissione tecnica

1. La proposta di Programma di cui all'articolo 4 è predisposta da una Commissione tecnica.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal dirigente del Servizio competente in materia di cultura e da due funzionari esperti del medesimo Servizio; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria C del medesimo Servizio.
3. La Commissione è nominata con atto del dirigente del Servizio competente in materia di cultura.
4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 4

Programmazione annuale degli interventi

1. La Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; se la Commissione consiliare non esprime parere entro venti giorni dall'assegnazione, il parere s'intende come favorevole.

Art. 5

Sostegno di progetti editoriali

1. Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che confluiscono nel Programma annuale di cui all'articolo 4, sono rivolti alle iniziative delle case editrici di cui all'articolo 2.
2. Sulla base del Programma annuale approvato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di cultura emana avviso pubblico annuale con cui sono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Art. 6

Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali

1. La Commissione di cui all'articolo 3 elabora la proposta relativa alla partecipazione della Regione, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità della spesa a carico del bilancio regionale.
2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all'articolo 4.

Art. 7

(abrogato)

Art. 8

Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, della dotazione di pubblicazioni

1. La Commissione di cui all'articolo 3 elabora la proposta relativa al potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, del patrimonio di opere librerie e documentarie, relative ad argomenti riguardanti l'Abruzzo, anche in formato elettronico.
2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all'articolo 4.
3. La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata dalle Case editrici.

Art. 9

(abrogato)

Art. 10

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal Titolo I non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali, nazionali ed europee di intervento nel settore della cultura.

Art. 11

(abrogato)

Art. 11-bis

Normativa europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi di cui all'articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.

2. Se la concessione dei contributi di cui al comma 1 non rientra nella fattispecie degli aiuti di Stato d'importanza minore, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

(abrogato)

Art. 13

(abrogato)

Art. 14

(abrogato)

Art. 15

Norma finanziaria

La copertura finanziaria per gli interventi, previsti dalla presente legge è assicurata mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo 062421, in termini di competenza, per lire 600.000.000, ed in termini di cassa, per lire 260.285.600.

Lo stanziamento del capitolo 321910, denominato Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti - art. 40 L.R.C., viene ridotto per lire 339.714.400.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono istituiti e iscritti i seguenti Capitoli:

- Cap. 062301 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato "Interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese", con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, per Lire 400.000.000;

- Cap. 062302 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato "Provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole", con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, per Lire 200.000.000.

La tabella di cui all'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 è conseguentemente integrata.

Per gli oneri connessi all'espletamento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, quantificati preventivamente in lire 8.000.000, si provvede con quota parte dello stanziamento annualmente iscritto, al Capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, e a quello corrispondente dei successivi esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

N.B. La L.R. n.8 del 13.01.2014, Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 – Bilancio pluriennale 2014-2016, non ha previsto finanziamenti per gli interventi di cui alla L.R. 138/1998. Sarà cura del Servizio Beni e Attività Culturali della Giunta Regionale d'Abruzzo comunicare eventuali variazioni di bilancio che prevedano il rifinanziamento dei suddetti interventi.